



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

EX PQA V

VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. CEE n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 11 aprile 1997 n. 9790609, con il quale sono stati determinati i "Criteri e le modalità di concessione contributo di programmi nazionali di interventi di sostegno e sviluppo in agricoltura biologica";

VISTO l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) recante disposizioni per lo "Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità";

VISTA la legge 23 dicembre 2000 n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) che all'art. 123, comma 1, lettera b) e c) ha previsto interventi per la promozione e lo sviluppo delle aziende zootecniche e biologiche ha istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità indicato dal capitolo 7742, tabella 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2002;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 maggio 2013 n. 5424 che individua, ai sensi della legge 7 marzo 2003 n. 3 art. 3 comma 2, le modalità di funzionamento del Fondo a favore della ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità;

VISTO l'art.3 comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 con il quale sono state in parte modificate le precedenti disposizioni previste dall'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità" alimentato dal versamento di contributi del 2% del fatturato annuo relativo alla vendita di prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi, per il finanziamento di programmi di ricerca in materia di agricoltura biologica e di qualità;

VISTA la Direttiva Dipartimentale 30 ottobre 2013 n. 2261, registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio il 21 novembre 2013 al n. 1607;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

EX PQA V

VISTO il Decreto Dipartimentale 21 novembre 2013 n. 2723, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio il 28 novembre 2013 al n. 1680, di modifica dell'art. 2 della Direttiva Dipartimentale 30 ottobre 2013 n. 2261, con il quale si stabilisce che nelle more della nomina dei Direttori Generali delle direzioni generali AGRET e PQA ed in conseguenza dell'attribuzione delle risorse finanziarie tutti i dirigenti ed i reggenti degli Uffici dirigenziali di livello non generale sono autorizzati ad assumere impegni e ad emettere i relativi ordini di pagare sui fondi di competenza e sui residui nell'ambito delle disponibilità assegnate senza limiti di spesa;

VISTA la nota del 27 novembre 2013 prot. n. 62204, con la quale il Ministero, considerate le finalità istituzionali e le comprovate esperienze nell'ambito della ricerca scientifica in agricoltura biologica, ha richiesto al CRA - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - la presentazione di un progetto di ricerca relativo al settore dell'agricoltura biologica in conformità a quanto previsto all'art. 4 del Decreto Ministeriale 17 maggio 2013 n. 5424;

VISTA la nota 18 dicembre 2013 prot. n. 70846, acquisita agli atti dall'ufficio Ex PQA V il 18 dicembre 2013 prot. n. 66120, con la quale il CRA - Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - ha presentato il progetto denominato "SANPEI II (*Sano come un pesce biologico italiano II*)";

VISTO il Decreto Ministeriale 19 dicembre 2013 n. 66381, con il quale è stata nominata una Commissione con il compito di valutare sotto l'aspetto tecnico-amministrativo, tra l'altro, il progetto presentato dal CRA - Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura;

PRESO ATTO del verbale n. 3 del 20 dicembre 2013, con il quale la Commissione ha valutato positivamente il progetto sopracitato;

RITENUTO opportuno di poter disporre l'approvazione del progetto denominato "SANPEI II (*Sano come un pesce biologico italiano II*)" e concedere al CRA - Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura un contributo per la realizzazione dello stesso;

PRESO ATTO che alla concessione in esame sono applicati i "Criteri e modalità di rendicontazione, varianti e proroghe" relativi ai finanziamenti concessi per attività inerenti lo sviluppo ed il potenziamento dell'agricoltura biologica, secondo le regole riportate nella Circolare del 12 agosto 2005 n. 91382 e successive modifiche ed integrazioni, allegata al presente Decreto di cui fa parte integrante;

RITENUTO opportuno procedere all'impegno dell'importo complessivo di euro 204.950,00 pari al 99% della spesa ammessa di euro 207.020,20 a favore CRA - Consiglio per la Ricerca e la



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

EX PQA V

sperimentazione in Agricoltura - per lo svolgimento delle attività relative al progetto denominato
“SANPEI II (*Sano come un pesce biologico italiano II*)” presentato dal CRA;

ACCERTATA la disponibilità di competenza sul capitolo 7742 p.g. 2 fondi 2013.

D E C R E T A

ARTICOLO 1

1. E' approvato il progetto denominato “SANPEI II (*Sano come un pesce biologico italiano II*)” e concesso al CRA, un contributo di euro 204.950,00 pari al 99% della spesa ammessa di euro 207.020,20.

ARTICOLO 2

1. Per quanto sopra stabilito è impegnata la somma di 204.950,00 pari al 99% della spesa ammessa di euro 207.020,20 in favore del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura – Via Nazionale, 82 – 00184 Roma.

2. Il predetto contributo farà carico sul capitolo di spesa 7742 p.g. 2 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2013 (fondi 2013) – Missione programma 1.5 (9.6) Macroaggregato “Investimenti” di pertinenza del Centro di responsabilità 3 “Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca” articolato come da piano finanziario di seguito riportato:

Voci di spesa	Costo del progetto	Spesa ammessa
Personale a tempo indeterminato	€ 109.560,00	0
Personale a tempo determinato	€ 117.171,20	€ 117.171,20
Missioni nazionali ed estere	€ 13.720,00	€ 13.720,00
Subtotale Personale	€ 240.451,20	€ 130.891,20
Materiale di consumo	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Consulenze	€ 10.114,00	€ 10.114,00
Commesse esterne	€ 34.100,00	€ 34.100,00
Attrezzature	0	0



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

EX PQA V

Spese generali	€ 18.915,00	€ 18.915,00
Coordinamento	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE	€ 316.580,20	€ 207.020,20
CONTRIBUTO CONCESSO 99% DELLA SPESA AMMESSA		€ 204.950,00

ARTICOLO 3

1. Il progetto avrà la durata di 24 mesi a partire dalla data del 2 gennaio 2014.

ARTICOLO 4

1. Il CRA – Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, dovrà presentare gli atti relativi alla/e rendicontazioni parziali e/o finali secondo le disposizioni riportate nella Circolare 12 agosto 2005 n. 91382 e successive modifiche ed integrazioni, allegata al presente Decreto di cui fa parte integrante. Dovrà altresì essere fornito, su supporto informatico, l'elenco analitico delle spese sostenute.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si rinvia alle disposizioni della medesima Circolare 12 agosto 2005 n. 91382 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 5

1. Nella realizzazione del progetto il CRA - Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura potrà apportare, previa comunicazione al Ministero, variazioni compensative non superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste al 2° comma dell'art. 2 del presente Decreto. Eventuali variazioni superiori al 20% dovranno essere preventivamente approvate dal Ministero su presentazione di motivata richiesta da parte del beneficiario del contributo. Non sono comunque ammesse variazioni per le voci relative alle "Spese generali" e "Attrezzature".
2. Dovranno essere altresì comunicate preventivamente al Ministero le eventuali variazioni inerenti le attività previste nel progetto approvato.
3. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, saranno a totale carico del beneficiario del contributo.
4. Alle liquidazioni parziali ed al saldo si provvederà previo accertamento dell'Ufficio, che si avvarrà di una Commissione tecnico-amministrativa a tal fine nominata.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

EX PQA V

5. Compatibilmente con le disponibilità di cassa, il contributo è erogato come segue:
- anticipazione nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa presentazione di apposita istanza;
 - acconti fino al 40% commisurati allo stato d'avanzamento lavori, previa presentazione della documentazione tecnico-amministrativa come previsto dalla già richiamata Circolare 12 agosto 2005 n. 91382, con contestuale recupero dell'eventuale anticipazione erogata;
 - il 10% a conclusione del progetto, dietro presentazione della documentazione tecnico-amministrativa come previsto dalla già richiamata Circolare 12 agosto 2005 n. 91382, con contestuale recupero dell'eventuale anticipazione corrisposta.

ARTICOLO 6

1. Il CRA - Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - è tenuto a presentare al Ministero, con cadenza semestrale, una relazione dettagliata sulle attività eseguite e sugli obiettivi realizzati. A conclusione del progetto il CRA - Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - dovrà presentare la relazione conclusiva evidenziando eventuali scostamenti tra gli obiettivi prefissati e quelli conseguiti.
2. Il Ministero effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti anche attraverso richieste e visite in loco.
3. L'operatività del presente provvedimento potrà essere temporaneamente sospesa o definitivamente interrotta, senza previsione di indennizzo, se a seguito di controlli eseguiti risulti che le attività svolte si discostino, in tutto o in parte, da quelle approvate o non rispettino, in tutto o in parte, le disposizioni previste al presente Decreto. Potranno altresì non essere riconosciute le spese relative alle attività non concluse, non effettuate o effettuate in modo difforme rispetto al progetto approvato.
4. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dal Ministero, a tal fine, previa richiesta, verrà trasmesso il logo del Ministero con relativo manuale d'uso.
5. I materiali divulgativi devono essere trasmessi, anche per e-mail all'indirizzo pqa5@mpaaf.gov.it, al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero. Qualora non vengano chieste variazioni del suddetto materiale entro 30 giorni dal ricevimento, i contenuti dello stesso si riterranno autorizzati.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA

EX PQA V

ARTICOLO 7

1. I verbali, gli atti e i documenti, a qualunque titolo prodotti nell'ambito delle attività del progetto restano a totale disposizione dell'Ufficio Ex PQA V.
2. I risultati parziali e finali del progetto sono pubblicati sul portale www.politicheagricole.gov.it e sul sito www.sinab.it.

ARTICOLO 8

1. Il beneficiario del contributo è responsabile per eventuali danni che potrebbero verificarsi nel corso della realizzazione del progetto approvato, a persone fisiche, giuridiche o a cose, sollevando questo Ministero da qualsiasi azione e/o pretesa di terzi interessati.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione.

Roma,

DIRIGENTE
Teresa De Matthaeis